



13 novembre 2017 (RM 798/2017)

**MM 29/2017 concernente l'adeguamento dello statuto del
Consorzio depurazione acque del Verbano**

1	Situazione.....	2
1.1	Scopo.....	2
2	Premessa	2
3	Modifica dell'art. 2 Scopo.....	3
3.1	Art. 2 Scopo.....	4
3.2	Norma transitoria 2.....	5
3.3	Modifiche degli art. 27 e 28.....	5
4	Conclusioni	6
4.1	Aspetti procedurali e formali	6
4.2	Attribuzione MM	6
4.3	Proposta di decisione	7
5	Abbreviazioni.....	7

Signori Consiglieri comunali

1 Situazione

1.1 Scopo

Vi sottoponiamo, per esame e giudizio, l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano.

La proposta di modifica degli art. 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano (in seguito: CDV), nonché l'aggiunta di una norma transitoria 2, approvata dalla Delegazione consortile con risoluzione del 14 settembre 2017.

2 Premessa

A norma dell'art. 10 cpv. b) della Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010, la competenza per proporre delle modifiche statutarie è attribuita direttamente alla Delegazione consortile (e non più al Consiglio consortile). Le modifiche agli statuti consortili soggiacciono tuttavia all'approvazione da parte di tutti i Legislativi dei Comuni consorziati oltre alla successiva ratifica da parte dell'autorità cantonale.

Il Consorzio depurazione acque del Verbano è un ente composto da ventidue Comuni (dopo l'avvenuta aggregazione dei Comuni del Bellinzonese) nato nel 2010 dalla fusione di cinque precedenti consorzi. Lo Statuto consortile data dalla costituzione del CDV ed era stato elaborato nel 2008 dal Gruppo di lavoro che si è occupato della fusione dei Consorzi CDL, CDG, ATVC, CDMBV e CDA.

In seguito, con il messaggio 2/2012, la Delegazione illustrava al Consiglio consortile le principali modifiche introdotte dall'adeguamento dello statuto consortile alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) senza modificare sostanzialmente lo stesso. Parallelamente tutti i legislativi dei comuni consorziati venivano coinvolti: ricordiamo a tale proposito il messaggio municipale n. 14/2012 approvato da codesto consiglio comunale in data 12 dicembre 2012. Lo statuto aggiornato alle nuove disposizioni legislative veniva successivamente approvato dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione del 12 giugno 2013 e risulta tuttora in vigore.

Le modifiche che vi vengono ora sottoposte sono preventivamente state condivise con la Sezione Enti Locali che ha espresso preavviso favorevole; esse riguardano principalmente aspetti tecnici e operativi derivanti dall'evoluzione delle attività svolte dal CDV.

Viene nel contempo colta l'occasione per proporre alcune modifiche a carattere amministrativo e non sostanziali ma che si rendono comunque opportune per migliore rispondenza con il regolamento organico e il relativo organigramma del Consorzio.

Segnaliamo che titoli e numeri degli articoli oggetto di modifica rimangono invariati. Le modifiche di testo sono scritte in **grassetto**.

Laddove la modifica è sostanziale vengono esposti il testo dello Statuto attuale, sul lato sinistro della pagina, e il testo emendato, sul lato destro. Per contro tutti gli altri articoli di cui non si fa menzione, rimangono invariati nella versione approvata il 12 giugno 2013 dalla Sezione Enti Locali.

3 Modifica dell'art. 2 Scopo

Le modifiche proposte per art. 2 sugli scopi del Consorzio, nonché l'aggiunta della norma transitoria 2 sono di carattere tecnico e operativo.

Rete funzionale

Il 10 febbraio 2016 il Consiglio consortile approvava il Messaggio 2/2016 sull'adozione del Piano generale consortile di smaltimento delle acque (in seguito: PGSc). Uno degli elementi introdotti con il PGSc consiste nella definizione della rete funzionale dei collettori consortili, termine con il quale si intende il complesso delle canalizzazioni del territorio che si sviluppano a partire da un manufatto di scarico (frequentemente il più lontano scaricatore di piena, ma anche un bacino), indipendentemente dalla loro proprietà, consortile o comunale. Con il PGSc sono state cioè create le basi concettuali per l'acquisizione di canalizzazioni e manufatti da parte del CDV, rispettivamente la cessione delle tratte di carattere comunale.

La rete consortile attuale comprende infatti dei tronchi di canalizzazione che non hanno valenza consortile e non appartengono alla rete funzionale del PGSc; essi dovrebbero venire ceduti ai rispettivi Comuni. Viceversa vi sono diverse tratte comunali (compresi manufatti speciali) che presentano un'indubbia valenza consortile, e delle quali è prevista l'acquisizione da parte del CDV.

Con decisione del 23 giugno 2016 la SPAAS ha approvato il PGSc inserendo alcune condizioni. In particolare al punto 6.1 la citata decisione prevede l'obbligo per il Consorzio di gestire e mantenere la rete funzionale a breve termine, e a medio termine quello che l'intera rete funzionale diventi di proprietà consortile.

Quest'onere comporta l'esigenza di codificare a livello statutario la legittimazione del Consorzio volta a concretizzare gli scopi dello strumento pianificatorio sia dal profilo formale che materiale, nel rispetto del principio di legalità.

Valorizzazione di vettori energetici da fonti rinnovabili

Gli impianti di depurazione delle acque (in seguito: IDA) sono forti consumatori di energia elettrica, ma al contempo anche produttori di energia, soprattutto chimica in forma di biogas generato dalla digestione dei fanghi.

Essi dispongono però anche di altre potenzialità di produzione di energie rinnovabili, in forma termica, chimica o elettrica. In questo senso gli IDA sono chiamati a inserirsi nella strategia del piano energetico nazionale 2050, in linea con la tendenza delle nuove legislazioni federali in materia.

Questo comporta l'adeguamento dello scopo statutario onde permettere l'attuazione delle misure legate a questi particolari settori.

3.1 Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali convogliate agli impianti;
- trattamento e smaltimento dei fanghi;
- valorizzazione **dei** biogas e incremento della produzione tramite digestione di substrati esterni idonei, oltre alla loro raccolta;
- **produzione, trasformazione e valorizzazione di vettori energetici da fonti rinnovabili.**

Conformemente agli scopi menzionati, al Consorzio sono delegate le competenze comunali per:

- a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali;
 - trattamento e smaltimento dei fanghi;
 - **valorizzazione dei biogas e incremento della produzione tramite digestione di substrati esterni idonei, oltre alla loro raccolta;**
 - **produzione, trasformazione e valorizzazione di vettori energetici da fonti rinnovabili.**
- b) **l'acquisizione delle condotte inserite nella rete funzionale definita dal PGSc (Piano Generale Smaltimento consortile), la cessione delle condotte non inserite nella rete funzionale del PGSc.**
- c) l'istituzione e l'esercizio **la gestione** di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali;
 - trattamento e smaltimento dei fanghi;
 - **valorizzazione dei biogas e incremento della produzione tramite digestione di substrati esterni idonei, oltre alla loro raccolta;**
 - **produzione, trasformazione e valorizzazione di vettori energetici da fonti rinnovabili.**

3.2 Norma transitoria 2

La nuova norma transitoria 2 viene proposta allo scopo di soddisfare il già citato onere formulato dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo nel dispositivo di approvazione del PGSc, oltre che per il rispetto del principio di parità di trattamento tra i Comuni consorziati.

Norma transitoria 2: Rete funzionale definita dal PGSc

2.1 La manutenzione della rete funzionale così come definita nel PGSc da parte del CDV avverrà al più presto 18 mesi dopo la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali relativa alla modifica dell'articolo 2 e della norma transitoria 2 del presente Statuto.

2.2 L'iscrizione delle acquisizioni e delle cessioni delle condotte e dei manufatti speciali previste dal PGSc e riconducibili all'implementazione della rete funzionale avverranno contemporaneamente per tutti i Comuni consorziati. Sino ad allora la manutenzione straordinaria e l'assicurazione delle condotte e dei manufatti speciali interessati restano a carico dei rispettivi proprietari.

3.3 Modifiche degli art. 27 e 28

Le modifiche proposte degli art. 27 e 28 sono di tipo amministrativo, e riguardano la funzione del Direttore e i diritti di firma in rappresentanza del Consorzio.

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Testo attuale

Il segretario consortile, nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Proposta di modifica

Il **Direttore**, nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 28 Diritto di firma

Testo attuale

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Proposta di modifica

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il **Direttore, rispettivamente del Presidente e del Vicepresidente** vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

4 Conclusioni

4.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dalla LCCom, abbinata al principio del parallelismo delle forme.

Ciò significa che nella LCCom troviamo sì l'iter per costituire un consorzio (art. 3 e 7), ma non quello per lo scioglimento o l'uscita di un Comune consorziato. Pertanto, in mancanza della norma legislativa, si adotta il suddetto principio del parallelismo delle forme, ossia la medesima modalità con la quale lo si è costituito, sia per lo scioglimento o per un'eventuale uscita di un Comune consorziato.

4.2 Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

La Commissione delle petizioni potrà prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori della Commissione non hanno carattere di pubblicità e i singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104). Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

4.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamata la LCCom, vi invitiamo a voler risolvere:

1. l'approvazione così come proposte le modifiche degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano;
2. l'approvazione così come proposta la norma transitoria 2 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano;
3. le modifiche di cui ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l'approvazione della competente autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

5 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LCCom	Legge sul consorzio dei Comuni.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.